

Sentenza: n. 149 del 2009

Materia: referendum sulle leggi statutarie

Limiti violati: art. 15, comma 4, dello Statuto speciale per la Sardegna

Giudizio: conflitto di attribuzione fra enti

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1

Esito: annullamento dell'atto di promulgazione

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna per l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria della Regione Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere regionale e assessore regionale).

La legge statutaria era stata sottoposta a referendum popolare, referendum che aveva visto la partecipazione del 15,7 per cento degli aventi diritto e la prevalenza dei voti contrari all'approvazione.

In sostanza, non era stato raggiunto il quorum strutturale dato dalla partecipazione di almeno un terzo degli elettori, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della l.r. 20/1957 (Norme in materia di referendum popolare regionale), come richiamato dall'art. 15 della l.r. 21/2002 (Disciplina del referendum sulle leggi statutarie).

La Corte di appello di Cagliari, in sede di verifica dei risultati del referendum, sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 15 della l.r. 21/2002 in quanto introduttivo di un quorum non contemplato dall'art. 15 dello Statuto speciale, che fissa il diverso principio secondo cui la legge statutaria sottoposta a referendum non è promulgabile se non approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Giudicata inammissibile la questione di costituzionalità dalla Consulta, la Corte di appello aveva conseguentemente dichiarato non valido il referendum per il mancato raggiungimento del prescritto quorum strutturale.

Infine, il Presidente della Regione promulgava la legge statutaria con atto in data 10 luglio 2008, poi pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Secondo il Governo la promulgazione della legge statutaria in carenza del requisito della maggioranza dei voti validi richiesto dall'art. 15 dello Statuto costituisce invasione dell'attribuzione esclusiva dello Stato di stabilire con legge

costituzionale (tale essendo il rango dello Statuto sardo) il procedimento di approvazione e promulgazione della legge statutaria della Sardegna.

Rientra pertanto nella competenza dello Stato, attraverso il conflitto di attribuzione, chiedere l'annullamento dell'atto di promulgazione della legge statutaria facendo dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa, incompatibile con lo Statuto speciale, in attuazione della quale tale promulgazione è stata effettuata.

In subordine, il rinvio operato dalla l.r. 21/2002 a vari articoli della l.r. 20/1957 riguarda esclusivamente lo svolgimento del referendum e non può essere interpretato come esteso anche al secondo comma dell'art. 14 della l.r. 20/1957, che menziona un quorum strutturale in realtà applicabile solo ai referendum abrogativi di leggi ordinarie della Regione Sardegna.

In ogni caso, il Presidente della Regione non avrebbe potuto promulgare la legge statutaria per il semplice fatto che la stessa doveva considerarsi inesistente in quanto non approvata dalla maggioranza dei voti validi in sede di referendum confermativo.

Ad avviso della Corte costituzionale la prima censura, fondata sulla illegittimità della normativa sulla base della quale è avvenuta la promulgazione, è inammissibile, esaurendosi nella prospettazione di un dubbio di incostituzionalità su una legge regionale che a suo tempo non fu oggetto di impugnazione in via principale.

Per contro, è ammissibile e fondata nel merito la doglianza con cui si censura il fatto sopravvenuto dell'illegittima promulgazione della legge statutaria.

La particolare importanza degli statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e delle leggi statutarie delle Regioni speciali ha fatto sì che con la revisione dell'art. 123 Cost. e con la l. cost. 2/2001 sia stato previsto un possibile controllo preventivo, su istanza del Governo, in ordine alla costituzionalità di queste fonti, *secondo una opzione comune a tutte le Regioni*.

Allo stesso tempo, è stata prevista anche l'eventuale integrazione del procedimento di formazione della fonte statutaria tramite il referendum popolare, su richiesta dei soggetti individuati dalla Costituzione e dalle corrispondenti disposizioni degli statuti regionali.

Lo Stato si qualifica pertanto, anche con riguardo al procedimento di approvazione e di modifica degli statuti regionali, come il *garante della istanza unitaria che connota il pluralismo istituzionale della Repubblica*.

L'interesse dello Stato non si esaurisce con la scadenza del termine entro il quale il Governo può sollevare in via preventiva questione di legittimità costituzionale sul testo della legge statutaria, ben potendo accadere che il vizio di illegittimità *sopraggiunga nella fase ulteriore del procedimento e si consolidi* per effetto dell'atto di promulgazione. In questi casi, conclude la Corte, lo strumento di reazione che permane in capo allo Stato è per l'appunto quello del conflitto di attribuzione.

Il quarto comma dell'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Sardegna prescrive espressamente che la legge statutaria sottoposta a referendum non è promulgata se non approvata dalla maggioranza dei voti validi. Nel caso in esame tale condizione non si è verificata e per conseguenza si è data efficacia

ad una legge statutaria il cui procedimento di approvazione non era giunto a compimento.

Non può neppure ritenersi che le condizioni per l'approvazione si fossero realizzate in forza del mancato raggiungimento del quorum strutturale, visto che lo Statuto speciale dà rilievo *solo al dato oggettivo della prevalenza fra i voti espressi di quelli di approvazione rispetto a quelli contrari*.

Promulgando ugualmente la legge statutaria il Presidente della Regione ha in tal modo violato l'art. 15, quarto comma, dello Statuto.

Per tali motivi la Corte dichiara che non spettava al Presidente della Regione promulgare la legge statutaria in assenza della sua approvazione da parte della maggioranza dei voti validi di coloro che avevano partecipato all'apposito referendum popolare, e per l'effetto annulla la promulgazione medesima.